



Comune di Scandicci
Provincia di Firenze

COPIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
GIUNTA COMUNALE
del 18-11-2014 n. 204**

Oggetto: Servizio Entrate. Adesione alla Convenzione “Reintegro contributi ICI immobili D”

L'anno Duemilaquattordici (2014), il giorno Diciotto (18) del mese di Novembre, alle ore 11:00 nella Sala delle Adunanze, posta nella sede comunale, convocata con apposito avviso si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

PRESENTI i Sigg.ri:

***Sandro Fallani , Andrea Giorgi , Elena Capitani , Barbara Lombardini ,
Giuseppe Matulli , Andrea Anichini , Diye Ndiaye***

ASSENTI i Sigg.ri:

Partecipa il Segretario Generale Dott. **Marco Pandolfini**

Il Sindaco **Sandro Fallani**, assunta la presidenza e riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la Seduta, invitando la Giunta a trattare l'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che dall'anno 2001, è stato riconosciuto ai Comuni il diritto a percepire contributi statali compensativi delle minori entrate dell'Ici derivanti dalla autodeterminazione della rendita sui fabbricati del gruppo catastale D (art.64, comma 1, legge n. 388/2000);

Preso atto che le modalità del rimborso venivano stabilite con decreto del Ministero dell'Interno 1.7.2002, n. 197 (autorizzato ex comma 3, art. 64), il quale definiva un sistema di certificazione annuo su cui calcolare il contributo, da trasmettere al Ministero stesso entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello in cui si fosse verificata la diminuzione del gettito;

Rilevato che con i comunicati della Direzione Finanza Locale 1.12.2009 e 11.2.2011 i contributi Ici correttamente accertati, certificati e assegnati dall'anno 2001 al **Comune di SCANDICCI**, ai sensi dell'articolo 64 - legge 388/2000, sono stati in parte revocati o, se già corrisposti, recuperati come da prospetto che segue:

provvedimento	esercizio	spettanza	certificato	rideterminato	totale tagli	recupero	revoca
comunicato F.L. 1.12.2009	2001	2002	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	2002	2003	310.061,82	310.061,82	0,0	0,00	0,00
	2003	2004	295.395,86	310.061,82	-14.665,96	0,00	- 14.665,96
	2004	2005	310.061,82	310.061,82	0,0	326,27	- 326,27
	2005	2006	310.061,82	310.061,82	0,0	0,00	0,00
	2006	2007	310.061,82	310.061,82	0,0	326,27	- 326,27
	2007	2008	310.061,82	310.061,82	0,0	326,27	- 326,27
comunicato F.L. 11.2.2011	2008	2009	320.244,53	310.061,82	10.182,71	10.182,71	0,00
	2009	2010	332.739,43	310.061,82	22.677,61	0,00	22.677,61
importi in euro		totali	2.498.688,92	2.480.494,56	18.194,36	11.161,52	7.032,84

Dato atto che i trascritti "tagli" (**euro 18.194,36**) sono stati perfezionati con corrispondente riduzione o mancato pagamento dei trasferimenti statali a tale titolo ancora spettanti, ovvero, in caso di in capienza; con trattenute a valere sul Fondo Sperimentale per il Riequilibrio a decorrere dall'anno 2012;

Rilevato che gli adempimenti conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legislativo n. 23 del 14.3.2011, concernenti i trasferimenti da corrispondere ai Comuni dall'esercizio 2010 (*Spettanza* 2011), hanno determinato la soppressione e sostituzione con entrate derivanti dal *federalismo fiscale municipale* dei preesistenti capitoli contributivi fiscalizzabili ai sensi della

predetta normativa e, dunque, anche del contributo ordinario "*maggiorazione per perdita ICI immobili cl. D*";

Tale ammontare è confluito in un nuovo unico capitolo comprendente l'entità delle risorse statali complessive ricevute dai Comuni nell'anno di *Spettanza* 2010. La riduzione operata alle perdite Ici dall'Ente accertate nel 2009 (*Spettanza* 2010) rideterminate da **euro 332.739,43** in **euro 310.061,82**, ne ha pertanto causato riduzione, dall'esercizio 2010 (*Spettanza* 2011], "a regime" per **euro 22.677,61**;

Preso atto inoltre

- che quella adottata con i comunicati della Direzione Finanza Locale. è, ove applicata, una regola nuova e difforme rispetto a quella contenuta all'articolo 64, legge 388 del 2000, aspetto che la pone in conflitto con la norma gerarchicamente sovraordinata e, quindi, in violazione della legislazione all'epoca vigente;
- che il diritto dei destinatari alla conservazione dei trasferimenti Ici, risulta oggi due volte rafforzato : *a)* dalla oggettiva e subito emersa illegittimità del comunicato F.L. 1.12.2009; *b)* dal giudizio recato nella prima sentenza intervenuta in materia, ove nel riconoscere "*pienamente fondate le domande di parte attrice [...]*" il Tribunale adito ha circoscritto in binari definiti i termini della vicenda - nei fatti, ai convenuti è concessa solo la possibilità ricorrendo in appello, di frapporti al rimborso dei contributi spettanti al ricorrente (c. di Monza) con l'ennesimo intervento dilatorio;
- dell'intento dell'amministrazione statale di non intervenire *discrezionalmente* per la revoca delle incaute disposizioni di diniego anche dopo la netta censura operata dall'A.G.O. di Milano;
- che, al di là di come si siano potuti delineare livelli di giudizio (quello giudiziale e quello ministeriale) così contrastanti per la materia di specie, in mancanza di una formale opposizione il Comune di SCANDICCI è esposto al rischio di perdere interamente il diritto *al rimborso*;
- che è dunque opportuno a tutela degli interessi dell'ente impugnare gli atti emanati dalla Direzione Finanza Locale del ministero dell'Interno, presso le sedi competenti;

Ritenuto pertanto di dover ricorrere ad iniziative finalizzate all'annullamento dei comunicati F.L. 1.12.2009 e 11.2.2009 e di ogni atto ad essi presupposto, connesso e consequenziale;

Ritenuto altresì nel contempo possibile, acquisiti e sviluppati i profili di merito del gravame, far precorrere l'eventuale trattazione della causa avanti l'A.G.O. da una iniziativa extragiudiziale da cui possa declinarsi il riesame degli atti in contestazione con loro relativo ritiro ad efficacia retroattiva;

Precisato che tale procedura ha il pregio per l'Ente di ridurre sensibilmente i costi e accelerare i tempi solutivi della controversia, costituendo in ogni caso completa *memoria* per ulteriori azioni che dovessero rendersi necessarie in costanza dell'efficacia delle determinazioni ministeriali in dissenso;

Visto l'iter procedimentale, disciplinato da apposita Convenzione, proposto a questo Comune da ANUTEL e da E Progress, allo scopo di pervenire all'annullamento dei comunicati F.L. con i quali è stato immotivatamente modificato il criterio di verifica del calcolo della compensazione e, quindi, relativamente agli esercizi dal 2002 al 2009, al reintegro della quota dei contributi erariali revocati e recuperati nel complesso pari ad **euro 18.194,36**, da cui deriverebbe l'obbligo di commisurare l'ammontare dei trasferimenti statali riconosciuti al **Comune di SCANDICCI** a titolo di *Assegnazione da Federalismo Fiscale*, alla perdita Ici effettivamente accertata e certificata nell'anno Spettanza 2010 (euro **332.739,43** e non **310.061,82**), oggi quantificabili in (euro **332.739,43 - 310.061,82**) X 3 = **euro 68.032,83**, come da documentazione prodotta dal Servizio Tributi.

Valutato che :

- il suddetto iter prevede l'inoltro in via stragiudiziale di *Atto di Diffida* contro il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno, in persona del Direttore *pro-tempore* della Direzione Centrale della Finanza Locale (Ufficio Trasferimenti agli Enti Locali) e poi, se del caso all'occorrenza, promuovendo medesimo ricorso avanti l'A.G.O. avverso i Dicasteri dell'Interno e MEF;
- nella *Diffida* le già lecite eccezioni indicate nel ricorso promosso dal Comune di Monza sono integrate con la disamina di aspetti della controversia omessi nella citata opposizione, condizione che consentirà di valutare con maggiore contezza la difformità degli atti in contestazione.
- Per quanto sopra ulteriormente indicato, rilevate le condizioni affinché la Direzione della Finanza Locale qualora opportunamente sollecitata possa in via *discrezionale* e nel proprio interesse adottare un procedimento di autotutela interno per il ritiro degli atti in opposizione con annessa sospensione degli effetti;
- che il potere di autotutela è esercitabile anche quando gli atti cui si indirizza siano *sub judice*;

Giudicato altresì l'iter predisposto da ANUTEL e da E Progress adatto e conveniente al perseguimento degli interessi dell'amministrazione comunale e, quindi, al conseguente reintegro della quota dei contributi ICI revocati e recuperati per gli anni dal 2002 al 2009 (cfr. art.64-l. 388/2000) e sin qui parzialmente assegnati nel triennio 2010/2012 (cfr. d.lgs. 23/2011), complessivamente pari ad **euro 86.227,19** [attuale "valore" del contenzioso].

Dato atto che

- il costo del servizio a carico dell'Ente è pari ad euro **1.000,00=** (oltre iva 22%) di cui euro 200,00= da erogarsi a titolo di anticipazione, importo che sarà impegnato con Determinazione del Dirigente del Settore Entrate e Servizi di Supporto e Amministrativi e farà capo al capitolo 123011/20 "Ufficio tributi – prestazione di servizio" del bilancio di previsione dell'Ente per l'anno 2014, a favore della coop. E Progress;
- il saldo di euro 800,00 (euro ottocento) dovrà essere corrisposto nel solo caso si realizzi la sospensione dei provvedimenti di diniego o il Comune in ogni caso recuperi, anche pro-quota, gli importi decurtatigli, ivi compreso attraverso istituendo forme di prelievo fiscale compensative introdotte dal Legislatore rinviando espressamente per gli adempimenti successivi, qualora si verificano tali circostanze, a quanto indicato al punto 5 - Allegato C della Convenzione e quindi impegnando la somma a saldo del compenso nel momento in cui sorge l'obbligazione giuridica;

Osservato infine che l'esiguità del costo del servizio a carico dei numerosi enti cointeressati alla vicenda e il "promo" della iniziativa che eserciterà presso gli stessi ANUTEL, siano in grado di conferire all'iter in questione le caratteristiche di una "azione collettiva" più incisiva della singola opposizione;

Visto l'art. 69 dello Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento Comunale sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visti il T.U.E.L. n. 267/2000 e il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

Visti i pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta sopra riportata, ed inseriti nella presente deliberazione a costituire parte integrante e sostanziale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;

Con votazione unanime,

DELIBERA

1. Di aderire formalmente alla Convenzione “reintegro contributi ICI Immobili D”, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, disponendo immediata trasmissione del presente atto e della Scheda Adesione (Allegato B della menzionata Convenzione) all'ANUTEL e alla coop. E Progress, per gli adempimenti di loro competenza.
2. Di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere l'Atto di Diffida argomento della presente Deliberazione.
3. Di autorizzare altresì il Sindaco pro-tempore a costituirsi in giudizio, qualora necessario, nella vertenza, che potrà delegare nei procedimenti sopra indicati la rappresentanza dell'Amministrazione Comunale al Dirigente del Settore Entrate e Servizi di Supporto e Amministrativi con facoltà di dire, eccepire e dedurre tutto quanto riterrà opportuno per la difesa degli interessi dell'Ente.
4. Di demandare al Dirigente del Settore Entrate e Servizi di Supporto e Amministrativi gli adempimenti nascenti dal citato incarico, compresi quelli previsti al punto 6 - Allegato C della Convenzione.

Quindi,

LA GIUNTA COMUNALE

Con votazione unanime,

DELIBERA

5. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Marco Pandolfini

IL SINDACO
F.to Sandro Fallani

La presente copia è conforme all'originale per uso amministrativo

per IL SEGRETARIO GENERALE

Scandicci, lì

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La su estesa deliberazione è divenuta esecutiva il a seguito della decorrenza del termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione All'albo Pretorio senza reclami, ai sensi dell'art. 134, III comma D. Lgs 267/2000

IL SEGRETARIO GENERALE

Scandicci, lì